



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 23/12/2010**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 2 dicembre 2010, n. 285**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 2 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (BAT), ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Fotostar 1 S.r.l. con sede legale in Torino.

Il giorno 2 dicembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

- l'art. 14 della Legge n.241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Fotostar 1 S.r.l., con nota prot. n.3182 del 30/03/2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 3 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (BAT) - località "Pagliarone";

- ENEL Distribuzione S.p.A. con nota prot. n.593242 del 25/11/2008, comunicava la s.t.m.g. che prevedeva la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT Bruno, alimentata dalla CP Minervino Murge;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.9415 del 09/09/09, verificata la presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi per l'ammissibilità dell'istanza, comunicava l'avvio del procedimento;

- il Servizio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 12481 del 17/11/2009, convocava la riunione della Conferenza di Servizi.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

• Arpa Puglia - DAP BAT, con nota prot. n.16532 del 02/04/2010, comunicava che nulla osta all'installazione ed esercizio dell' impianto fotovoltaico di cui trattasi con la seguente prescrizione:

- relativamente ai basamenti prefabbricati in cls, dei supporti di sostegno dei pannelli fotovoltaici e dei montanti della recinzione periferica, sia scelta l'opzione dell'interramento parziale degli stessi;

• Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n.3569 del 04/03/2010, comunicava che le aree in oggetto non rivestono interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e non vi sono dati di interesse archeologico relativi a spargimenti di materiale fittile e affioramento di strutture. Sulla base dei dati integrativi e degli esiti delle ricognizioni confluiti nella carta archeologica del rischio archeologico, riteneva di poter esprimere parere di massima favorevole alla realizzazione dell'intervento;

• Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n.8224 del 25/06/2010, rilasciava parere di compatibilità al PAI alle seguenti prescrizioni e/o cautele:

- la planimetria dell'impianto deve essere riconfigurata escludendo tutte le aree caratterizzate da deflussi idrici con tempi di ritorno duecentennali aventi tiranti trascurabili e velocità uguali o superiori a 50 cm al secondo ovvero velocità trascurabili e tiranti idrici superiori a 25 cm. In quest'ultima ipotesi per altezza idriche inferiori a 25 cm deve essere comunque rispettato il franco di 1m tra le generatrice inferiore dei pannelli fotovoltaici e il pelo libero della piena;

- nella realizzazione degli attraversamenti del reticolo idrografico mediante tecnica T.O.C, non venga alterato il regime idraulico dei corsi d'acqua interessati e sia evitata qualsiasi interferenza con le sezioni di deflusso degli stessi, garantendo altresì che le opere da realizzare non diano luogo a processi erosivi che pregiudichino la stabilità dei manufatti ivi esistenti ovvero la sicurezza dei territori a valle degli stessi; la profondità di posa sia tale da garantire una adeguata protezione del cavidotto dall'azione erosiva della piena bicentenaria e si ricopra la trincea di scavo con materiale non erodibile (tipo materassi Reno) sino al raggiungimento dei 150 m sia in destra che in sinistra dall'asse della linea di impluvio. Si lascia al

Responsabile del Procedimento autorizzativo la possibilità, attraverso opportune verifiche idrauliche, di certificare che le forze di trascinamento della piena bicentenaria non determinino l'asportazione dei materiali posti a protezione superficiale della trincea; in tal caso il materasso Reno potrà essere sostituito da altro provvedimento idoneo a ricoprire la trincea medesima;

- le infrastrutture connesse all'impianto (recinzione, cabine elettriche, ed altri eventuali manufatti) non siano d'ostacolo al libero deflusso delle acque in caso di eventi di piena, in particolare la recinzione sia realizzata in rete metallica a maglie larghe ed i paletti di sostegno siano infissi direttamente nel terreno o comunque senza opere di fondazione fuori terra;

- la viabilità a servizio dell'impianto si realizzi impiegando tipologie costruttive e materiali tali da non comportare variazioni di permeabilità dell'area;

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;

- per lo stoccaggio ancorché temporaneo dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate da un eventuale evento di piena duecentennale;

- la Società Fotostar 1 S.r.l. assuma ogni responsabilità per gli eventuali danni alle proprie opere e ai siti interessati dalla loro costruzione causati da eventi di piena duecentennale;

- Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, con nota prot. n.2232 del 26/03/2010, riteneva che la normativa che dispone la tutela delle zone gravate da uso civico (in sequenza temporale: art. I. della legge, ed. "Galasso", dell'85; art. 146, del T.U. 490/99; infine, l'art. 142. co. 1. lett. h) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) in mancanza di elementi che orientino diversamente l'interpretazione, non può essere intesa nel senso di aver cristallizzato, al momento della sua entrata in vigore, le zone sottoposte a tutela, a prescindere cioè dalla sorte futura che esse potevano avere, per causa naturale o per qualificazione dell'autorità competente. Di qui la conclusione che lo svincolo dall'uso civico di zone che ne sono gravate, fa sì che in forza della legittimazione e dell'affrancazione quelle siano degradate a beni non più meritevoli di tutela. Giurisprudenza e Dottrina sono concordi nel ritenere che la legittimazione determini il "venir meno dell'uso civico (Cass. 8 novembre 1983. n. 6589: per la dottrina: PETRONIO. CERULLI. CERVATI). Appare, dunque, oltre ogni ragionevole dubbio, che la perdita di quella caratteristica per la quale il legislatore aveva previsto il vincolo di tutela sulle "zone gravate da uso civico", è condizione perché le stesse non siano più soggette alla disciplina vincolistica dettata dalla normativa di settore sopra richiamata;

- Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore Ambiente e Rifiuti, con nota prot. n.6511 del 15/04/2010, comunicava che avrebbe espresso il proprio parere solo in esito a formale attivazione, da parte del proponente, della procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;

- Comando Militare Esercito Puglia, con nota prot. n.21659 del 16/12/2009, concedeva nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicandone l'avvenuta effettuazione degli stessi, poiché la zona interessata dai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici;

- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. Terza Regione Aerea con nota prot. n.61874 del 9/12/2009, rilasciava nulla-osta per gli aspetti demaniali di competenza;

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica - Ufficio Attuazione PUTT, con nota prot.807 del 20/01/2010, rilevava che l'intervento ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E1 di tipo "Agricolo" e gravata da usi civici con affrancazione operata con Determine n.745 e n.746 del 3/12/09 ed, inoltre, che l'intervento

ricade in un terreno classificato in classe "IV e" secondo la Land Capability Classification (LCC). Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, il Servizio, dall'istruttoria espletata dagli uffici competenti, rilevava che dal punto di vista degli aspetti paesaggistici l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T./P., pertanto non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere;

- Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri, con nota prot. n.69495 del 14/12/2009, non esprimeva parere giacché tale progetto non comprende il progetto espropriativo dei siti relativi alle opere connesse;
  - Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n.41081 del 29/09/2009, rilasciava nulla osta, ai soli interessi della Marina Militare, alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, con nota prot. n.23735 del 01/10/2009, non rilasciava parere non essendo l'attività soggetta al controllo dei VV.FF. ai sensi del DM 16/02/82;
  - Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con modulo parere dell'11/12/2009, esprimeva parere favorevole in linea tecnica a condizione di comunicare la data inizio dei lavori;
  - ASL BAT, con modulo parere dell'11/12/2009, esprimeva parere favorevole;
  - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con note prot. n.1789 del 02/03/2009 e n.15257 del 14/12/2009, rilasciava nulla osta provvisorio limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
  - Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici, con nota prot. n.105227 del 24/11/2009, rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, opere connesse ed infrastrutture;
  - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n.81226 del 18/11/2010, acquisiti i pareri favorevoli di ENAV e dell'A.M. C.I.G.A., rilasciava il nulla osta alla realizzazione dell'opera;
  - Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Struttura Tecnica Provinciale, con nota prot. n.69074 dell'11/12/2009, esprimeva il proprio nulla osta in ordine alla fattibilità dell'intervento, precisando che il prescritto parere dell'Ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 93 del D.P.R. 380/01 nonché dell'art.27 L.R. 13/01, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le norme di cui al DM 14/01/2008 e relativa Circolare 5/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - Regione Puglia - Servizio Foreste, con nota prot. n.3820 del 7/12/2009, comunicava che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/33, pertanto non necessitano di alcun parere del Servizio;
  - Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n.7844 del 27/11/2009, esprimeva nulla osta ai soli fini minerari, limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.20 T.U. 1775/33. In fase di realizzazione dell'opera la Società è tenuta, altresì, a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismette pari a 20 m, come previsto dal D.P.R. n.128 del 9/04/1959 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";
  - Acquedotto Pugliese S.p.A. - Unità Territoriale Trani, con modulo parere del 9/12/2009, concedeva parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni minime per riscontrate interferenze con opere gestite dall'Unità Territoriale:
    - Predisposizione di due pozzetti d'ispezione e di insilaggio, uno di partenza e uno di arrivo, per permettere un agevole accesso ed una successiva manutenzione;
    - Protezione dei cavidotti con canaline metalliche;
- Si richiede, inoltre, prima della realizzazione dell'intervento, un sopralluogo congiunto con la Società sull'area di intervento e, durante l'esecuzione dell'opera, la supervisione da parte del personale tecnico

AQP di Trani;

- Comune di Minervino Murge - Assessorato LL.PP. - Ambiente, con modulo parere del 14/12/2009, rilasciava parere favorevole dal punto di vista tecnico-urbanistico;
- Regione Puglia - Servizio Agricoltura, con nota prot. n.63529 del 18/11/2009, si fa presente che la proposta progettuale di che trattasi, così come formulata, non si configura in alcuna fattispecie di competenza dell'Ufficio;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. n.2158 del 9/12/2009, comunicava il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima alle opere, che interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria della linea Barletta-Spinazzola con l'attraversamento della stessa alla progressiva chilometrica km. 45+200. Si precisa che il parere non autorizza l'esecuzione di dette opere; tale autorizzazione potrà essere emessa solo a seguito del completamento della relativa istruttoria in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, di apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A.. In particolare si precisa che il relativo progetto esecutivo, firmato dal progettista e dal richiedente, dovrà contenere:
  - stralcio planimetrico di dettaglio in scala opportuna;
  - sezioni longitudinale e trasversale dell'attraversamento opportunamente quotate, con distanze dalla rotaia più vicina e dal confine ferroviario e quote rispetto al piano del ferro del binario;
  - dettagli degli eventuali pozzetti e loro posizione rispetto alla linea ferroviaria;
  - modalità di esecuzione delle opere di scavo, tenendo conto che ogni lavorazione dovrà essere eseguita in presenza di esercizio ferroviario e senza soggezioni allo stesso;
  - alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n.13618 del 20/09/2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato la chiusura del procedimento.

Considerato che:

- il Comune di Minervino Murge, con Determinazioni del Responsabile del Servizio Agricoltura e Verde Pubblico n.745 del 02/12/2009 e n.746 del 03/12/2009, attestava la conclusione della procedura di affrancazione dei terreni interessati dall'impianto e gravati da uso civico, legittimati ai sensi dell'art.54 della L.R. n.14/2004;
- la Società Fotostar 1 S.r.l., in sede di Conferenza di Servizi, dichiarava su modulo parere di possedere la disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento sulla base di atti notarili registrati;
- la Società proponente, in data 16/07/2010, comunicava la riduzione di potenza dell'impianto a 2 MW per sopravvenuta indisponibilità di alcune particelle interessate dall'intervento;
- la medesima Società, in data 10/09/2010, trasmetteva piano particellare e titolo di disponibilità dell'area relativa al punto di connessione, confermando di non dover attivare procedure espropriative presso il competente ufficio regionale;
- in data 18/11/2010, la Fotostar 1 S.r.l. comunicava di aver provveduto ad una riduzione del layout dell'impianto fotovoltaico senza modificarne la potenza pari a 2 MW;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- l'intervento proposto di potenza pari a 2 MW, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.31/2008, non è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n.11/2001 e s.m.i..

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori delle

conferenze di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 2 MW ubicato nel Comune di Minervino Murge (BAT) - località "Pagliarone";
- delle opere connesse costituite da:
  - cavidotto interrato MT a 20 KV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di consegna;
  - cabina di consegna;
  - connessione in entra-esce dalla Linea MT Bruno (DP60 05070) mediante costruzione di linea in cavo interrato AL 185 mmq;
- in data 24/09/2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Fotostar 1 S.r.l. ed il Comune di Minervino Murge (BAT) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11912 e della Convenzione al repertorio n. 11913;

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 285 del 2 dicembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 2 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Minervino Murge (BAT) - località "Pagliarone".

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Deliberazione di G.R. n.3261 del 28.7.1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e s.m.i. e della Legge Regionale n.7/97;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

### Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Fotostar 1 S.r.l. con sede legale in Piazza V. Veneto, 12 - Torino, Partita IVA 10029540019 dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 2 MW ubicato nel Comune di Minervino Murge (BAT) - località "Pagliarone";
- un cavidotto interrato MT a 20 KV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di consegna;
- una cabina di consegna;
- una connessione in entra-esce dalla Linea MT Bruno (DP60 05070) mediante costruzione di linea in cavo interrato AL 185 mmq.

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società Fotostar 1 S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

### Art. 6)

Di dichiarare l'impianto fotovoltaico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

### Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con D.G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96,

ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente Determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Minervino Murge (BAT).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---